



Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese ex art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per n. 230 società di capitali non operative

**Il Dirigente dell'Area Anagrafe
Promozione economica e Regolazione del Mercato
in qualità di Conservatore del Registro delle Imprese**

Visto l'art. 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro Imprese;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n.580 recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 8, che contiene la disciplina generale del Registro delle Imprese;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n.581 e successive modifiche e integrazioni, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

Vista la legge 24 novembre 2000, n.340 e ss.mm e. ii, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. e ii, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Atteso che il Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.6 che riforma il diritto societario, ha espressamente ribadito il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

Visto l'art. 40, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, intitolato "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi", il quale dispone che *"Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento degli atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata"*;

Considerato che la suddetta disposizione normativa ha introdotto *ex novo* alcune cause di scioglimento senza liquidazione per le società di capitali, dalle quali la legge fa discendere,

presuntivamente, la protratta mancanza di una vera e propria attività sociale ex art. 2247 del codice civile;

Visti, in proposito, i commi 3, 4, 5 e 6 del citato art. 40, che ne disciplinano il procedimento amministrativo di accertamento, all'esito del quale il Conservatore iscrive lo scioglimento d'ufficio del registro delle imprese;

Considerato che la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stata iscritta nel Registro Imprese per società riportate nel documento allegato e che ne è stata data notizia mediante affissione nell'albo camerale on line nel sito istituzionale della Camera di Commercio – sezione Pubblicità legale - dal 12 giugno 2024 al 19 giugno 2024;

Tenuto conto che durante il termine assegnato, ai sensi dell'art. 40 comma 4 della legge n. 120/2020, non è stato compiuto alcun atto di gestione né presentata alcuna regolare domanda di cancellazione né di scioglimento e liquidazione volontaria, e non sono pervenute all'ufficio del registro imprese istanze di prosecuzione dell'attività nei 60 giorni successivi alla pubblicazione (scadenza del 12 luglio 2024);

Effettuate le necessarie verifiche presso l'Agenzia delle Entrate mediante il servizio "Sister" (accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria) relative alla titolarità di beni immobili in capo alle società destinatarie del presente provvedimento;

Considerato che il numero delle imprese, di cui al suddetto elenco, è pari a 230 posizioni, e non tutte sono titolari di un domicilio digitale valido a cui notificare l'avvio del procedimento di cancellazione, e che la notificazione a mezzo di raccomandata a.r. a ciascuna di queste imprese, considerato il numero rilevante, è particolarmente gravosa e onerosa per tempi e costi da sostenere in virtù di una procedura che si attiva, altresì, per inadempienza di parte;

Visto l'articolo 5-bis, commi 1 e 2, d. lgs 82/2005 e ss.mm e ii. *“Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche”*, che prevede testualmente *“1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.....”*;

Considerato che una Pubblica Amministrazione può avvalersi di quanto dispone l'art. 8, comma 3, della legge 241/1990 in combinato disposto con l'art. 32 della legge. n. 69/2009 per economizzare le attività e nel contempo rispettare i principi dell'efficienza ed efficacia della spesa pubblica;

Visto il citato art. 8, comma 3, della legge 241/1990, che in particolare, stabilisce:

“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”;

Visto l'art. 32 della legge n. 69/2009 che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010, *gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;*

Considerato che la pubblicazione all'albo camerale on line, nella sezione Pubblicità legale del sito internet della Camera di Commercio, della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo consente di rendere note le procedure avviate dall'ufficio e costituisce, pertanto, nel caso di specie e in considerazione delle peculiarità evidenziate, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge n. 241/1990;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto lo Statuto della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 8 febbraio 2022;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 168 del 10 ottobre 2023, con la quale il dott. Stefano Carta è stato assunto nel ruolo dirigenziale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano con decorrenza dal 1° novembre 2023;

Vista la deliberazione n.79 del 6 dicembre 2023 con la quale la Giunta camerale ha nominato il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;

Vista l'istruttoria svolta dall'Ufficio competente;

Determina

- 1) la cancellazione dal Registro delle imprese delle società di cui all'elenco allegato;
- 2) la notificazione del presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo camerale on – line del sito istituzionale della Camera di Commercio di Cagliari – Oristano, nella sezione “Pubblicità legale”, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge 241/1990, per 15 giorni;
- 3) di pubblicare, in modo permanente, la comunicazione dell'avvio del procedimento e la presente determinazione, unitamente all'elenco delle società interessate, nel sito istituzionale della Camera di commercio;
- 4) di rendere noto che, contro la presente determinazione, gli interessati possono proporre ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione, come previsto dall'art. 40, comma 7, del sopra richiamato Decreto legge 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo informatico della Camera di Commercio Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell'articolo 32, della legge n. 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Dirigente dell'Area Anagrafe,
Promozione economica, Regolazione del
Mercato in qualità di Conservatore
Dott. Stefano Carta
(firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)